

CAPITOLO I

SULLA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO FINO AL 1860 (pochi cenni, con una doverosa premessa): IL COLLEGIO DEI DOTTORI NELLA DUPLICE FUNZIONE

È di tutta evidenza che, rapportandosi logicamente alla realtà dell'esistente, l'attività dell'uomo si sia sempre espletata in conformità ed in rapporto alle esigenze del presente temporale e locale. Di qui, per esempio, il fiorire del commercio dei souvenirs nei pressi dei luoghi di particolare frequentazione turistica o religiosa; di qui il crearsi di cantine e centri di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli nelle zone che appaiono più naturalmente deputate all'agricoltura; di qui il costituirsi di strutture similari che offrono attività professionale specifica e specializzante ai margini di apparati più generali, sanitari o altro; di qui il pullulare di strutture ricettizie nei luoghi di particolare concentramento di popolazione, che poi si attrezzano particolarmente a seconda che debbano rispondere alle esigenze di attività particolari (come sono le strutture alberghiere nei pressi delle Corti di giustizia).

Ciò tanto più doveva verificarsi nei tempi antichi, nei quali le difficoltà di comunicazione e di transito da luogo a luogo erano certamente assai rilevanti e ponevano grossi ostacoli al rapido defluire dei commercianti e dei professionisti verso i vari luoghi in cui giorno dopo giorno avrebbero potuto (o dovuto) svolgere i loro compiti.

È di tutta evidenza dunque che una "categoria" di persone professionalmente dedicate a quella che sarà l'"avvocatura" si possa essere sviluppata là dove era richiesta e poteva esplicarsi, cioè, come attività meramente consulente, pressoché esclusivamente a margine di organi amministrativi pubblici, e, come attività forense, soprattutto a margine di strutture giurisdizionali e giudicanti.

Ma se nell'un caso agli operatori non è poi indispensabile una vera formazione giuridica, quanto piuttosto quel fine senso di capacità politica che suggerisce le migliori vie della strategia pubblicistica, nell'altro caso la capacità di esprimersi con l'appropriata facondia retorica secondo i criteri dell'*ars boni et aequi* risulta la base su cui si costruisce la professione dell'avvocatura.

Diventa dunque opportuna in questi luoghi, trasformandosi in breve in supporto indispensabile per l'esistenza di avvocati, anche la struttura di formazione degli stessi, e quindi l'Università.

Del resto è altresì risaputo che le università sono sorte storicamente¹ come centri di concentrazione e "raccolta" (e successiva diffusione e propagazione) di determinate esperienze e saperi, in particolare il sapere giuridico, nel quale riconoscono le proprie origini la maggior parte delle università antiche, e il sapere medico e sanitario, speciale, direi, per essere al passo con i tempi, fiorito in ispecie attorno ai "giardini dei semplici" degli antichi conventi, ma non solo².

Ed è da qualche appunto su questa realtà di formazione che vogliamo partire.

* * *

¹ Non è nemmeno il caso di fare qui rassegna della straordinaria fioritura di studi sulla storia delle università, un affascinante tema di ricerca che trova il suo spazio sia nell'ambito degli studi storico-giuridici, sia nell'ambito di quelli più squisitamente storiografici, e su cui, logicamente, ogni Ateneo ha investito gran parte delle proprie risorse scientifiche: se non altro in occasione delle ricorrenze centenarie che di volta in volta si sono celebrate, per esempio a Napoli (1924), a Macerata (1990), a Ferrara (1991), a Bologna (1988), a Roma (2003), a Torino (2004), a Urbino (2006), a Perugia (2008), ecc. Nel 1996 è nato il CISUI, *Centro interuniversitario per la storia delle università italiane*, originato dall'iniziativa di un gruppo di studiosi appartenenti alle Università di Bologna, Padova, Messina e Sassari con l'intento di incrementare le attività di ricerca nel settore della storiografia universitaria, cui poi hanno aderito negli anni molte altre università: dal 1997 ha promosso la pubblicazione della rivista *Annali di storia delle università italiane*.

² Cfr. gli Atti del Convegno di studi (Siena, 7-9 maggio 1992) su "I Giardini dei Semplici e gli Orti Botanici della Toscana" (Perugia 1993, *passim*). Di grande interesse è anche la "catalogazione" che sta portando avanti in questo senso la Società Botanica Italiana, Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici.

* * *

Come si accennava la storia dell'Università di Urbino¹ costituisce al contempo la storia della struttura giurisdizionale della città. A partire dal Collegio dei dottori, la cui rilevanza è innegabile sia in ambito giudiziario che in ambito "universitario", non è sempre facile tenere distinti i due aspetti.

La storia: le origini

Le origini dell'Università di Urbino si ricollegano certamente all'aureo periodo che la città ha vissuto fra il Quattro ed il Cinquecento, come uno dei fari della vita politica e culturale italiana nell'età che vede la fine dei comuni ed il sorgere delle signorie.

Comunque circa la data del suo effettivo sorgere possono essere avanzate tre ipotesi:

- il 1506
- precedentemente al 1506, in data imprecisata
- posteriormente al 1506, e, per la precisione, il 1564 ovvero il 1671

¹ Si riproducono qui, integrate con le note, parte delle slides di una conferenza tenuta dall'A. il 14 marzo 2007, nell'ambito della rassegna "Conversazioni del mercoledì. Autori" di Palazzo Petrangolini, organizzata dal Circolo ACLI a cura di Gastone Mosci. Per una bibliografia di base relativa alla storia dell'Università di Urbino si veda CAMPELLO (DE) S., *Constitutiones Ducatus Urbini, collectae et adnotationibus illustratae quibus accedunt consentaneae Decisiones Sacrae Romanae Rotae Romanae studio Francisci Mariae auctoris filii...*, tom. I-II, Romae 1709; *Collezione di documenti storici antichi delle città e terre marchigiane*, a cura di C. Ciavarini, t. III, Ancona 1874; FRASCHETTI C., *Cenni storici intorno alla origine della Università di Urbino*, in *Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, a.a. 1909/10, Urbino 1910, p. 157 ss.; GRIGIONI A., *La libera Università di Urbino. Dall'antico Collegio dei Dottori allo Studio Generale Urbinato*, Roma 1936; F. MARRA, *Chartularium. Per una storia della Università di Urbino (1563-1799)*, Urbino 1975; *Memoria concernente l'erezione del Collegio Rotale di Urbino, degli avanzamenti, onori e privilegi al medesimo compartiti per mezzo de' Serenissimi Duchi da varj Sommi Pontefici e finalmente dell'eccelso grado cui fu innalzato di Pubblica Università, il tutto corredato di autentici documenti in sommario*, Urbino 1816; *Miscellanea per la storia della Università di Urbino (dal 1873 al 1958)*, con studi di A. Ragazzi, Anonimo, C. Frascetti, A. Vanni, L. Renzetti, Anonimo, W. Fontana (raccolta non editoriale, ma fittizia, presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, segnatura F-IV-91); NARDINI L., *Cenno storico sulla Biblioteca*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, a.a. 1908/09, Urbino

Le origini: 1° ipotesi

- Nel 1506 Guidubaldo II concede al Collegio dei Dottori (tredici giuristi che formavano un suo *consilium* o organo di consulenza) di giudicare in seconda e terza istanza le cause civili e penali².
- Subito all'indomani del riconoscimento ufficiale (1506) il Collegio dei Dottori inizia (o forse continua) una pubblica "lettura" di diritto romano³.
- Ciò si inseriva in una tradizione culturale della città già consolidata, in particolare presso il Convento di San Francesco: infatti nel Capitolo Generale fiorentino del 1467 si era stabilito che le province dell'Ordine di Bologna, Puglia, Toscana, Milano, Genova, Sicilia, ed altre, dovessero mandare i loro studenti allo Studio del Convento di Urbino, rinomato particolarmente per la filosofia e la teologia⁴.
- Nel 1507 Giulio II emana la costituzione *Ad sacram Beati Petri Cathedram* con cui approva l'operato del duca Guidubaldo⁵.

1910; *Notizie storiche e statistiche sull'Università di Urbino*, in *Annuario della libera Università di Urbino*, a.a. 1894/95, Urbino 1895, p. 139 ss.; RENZETTI L., *Le vicende storiche della Università di Urbino*, in *Annuario della Università di Urbino*, a.a. 1930/31, Urbino 1931, p. 54 ss.; VANNI A., *Breve monografia sulla Università degli studi di Urbino*, in *Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, a.a. 1909/10, Urbino 1910, p. 180 ss. In occasione dei festeggiamenti per il 5° centenario dell'Università tenutisi nel 2006 è apparsa alle stampe l'opera miscelanea celebrativa, in due volumi, *Dallo Studium alla Pubblica Universitas Studii Generalis (secoli XVII-XVIII)*, in *L'Università di Urbino, 1506-2006*, Urbino 2006, I. *La storia*, II. *I saperi fra tradizione e innovazione*.

² Il Decreto, del 26 aprile 1506, è riportato, nella versione riprodotta dagli Statuti urbinati del 1559, *infra*, p. 21 ss. Sul problema di una preesistenza del Collegio dei Dottori rispetto al 1506 si veda *infra*, p. 21 nt. 1 e 135 ss.

³ Di questa diretta ed immediata dipendenza della "scuola" rispetto alla creazione dell'organo giudicante (se di creazione si dovrà parlare) o alla continuazione dello stesso (in quanto già creato e attivo almeno sulla carta, o già in pratica sussistente ma con mere funzioni consultive) nessuno fa parola. È documentata nel 1576 una *publica lectura* di Istituzioni a Urbino, una *lectura* serale affidata al più giovane fra i Dottori del Collegio (cfr. FRASCHETTI, *op. cit.*, p. 153; si veda anche F. MARRA, *op. cit.*, I, p. 18 e p. 45 s.), ma non vi sono dati che attestino quando questa prassi fosse iniziata: è logico pensare che l'esigenza della formazione, nonché della spiegazione pubblica delle motivazioni, e, quindi, dell'insegnamento, sia stata immediata. Il testo in questione, tratto dalle *Constitutiones seu reformationes Collegij Doctorum civitatis Urbini* sotto la data del 19 ottobre 1576, è il seguente: *Item quod omnes qui fuerint creati Doctores teneantur in primo anno eorum ingressu in dicto Collegio publice profiteri ac legere Institutiones legum in mansione maiore dicti Collegii prout legi consueverunt in studijs publicis*.

⁴ Cfr. B. LIGI, *Il Convento e la Chiesa dei minori conventuali e la libera Università degli studi di Urbino*, Urbino 1972, p. 86 ss.: "Nel capitolo del 17 maggio 1467, celebrato in Firenze sotto il P. Generale Francesco della Rovere, fu stabilito che le province di Bologna, S. Antonio, Puglie, Toscana, Argentina, S. Angelo, Terra del Lavoro, Milano, Genova, Sicilia e Turonia, dovessero mandare i loro studenti allo Studio del Convento di Urbino". La sua fonte, il padre Giovanni Giacinto Sbaraglia (*Supplementum et castigatio ad scriptores trium ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos; cum adnotationibus ad Syllabum matyrum eorundem ordinum*, Roma 1806) aggiungeva che, per speciale privilegio dei Duchi e del Collegio rotale, la Scuola dei Padri Reggenti era pubblica e recava scolpita sopra la porta che si apriva nel pubblico chiostro grande la scritta "Gimnasium Publicum": la frequenza era perciò consentita anche a studenti secolari, "i quali sotto la disciplina dei Padri Reggenti potevano addottorarsi senza trasferirsi in altro luogo" (cfr. anche E. RICOTTI, *Il Convento e la Chiesa di S. Francesco in Urbino*, Padova 1954, p. 14 s., il quale a sua volta fa riferimento ad un manoscritto del 1735, *Memorie del Convento*, del padre Camillo Antonio Mariani, minore conventuale, conservato presso l'Archivio del Convento stesso).

⁵ Il testo, del 19 febbraio 1507, è riportato *infra*, p. 26 ss.

Le origini: 2° ipotesi

- Innanzi tutto va sottolineato che il Collegio dei Dottori, istituito ufficialmente nel 1506, si proponeva come organo di giurisdizione, e non come struttura preposta alla formazione ed all'insegnamento⁶.
- Inoltre la cost. *Ad sacram Beati Petri Cathedram* con cui Giulio II approva l'operato del duca Guidubaldo circa la costituzione di un Collegio di Dottori è un documento estremamente interessante: da essa si evince (come anche dalla stessa richiesta del Duca) che già precedentemente il papa Alessandro VI aveva istituito una analoga "Rota in Romandiola"⁷ che però non ebbe modo di funzionare mai: se le "lecture" sono conseguenza dell'esistere di un tribunale, dovevano essersi rese necessarie anche in precedenza.

Le origini: 3° ipotesi

- Se non si vuole accogliere il 1506 come data di origine dell'Università urbinata (in quanto il Collegio dei Dottori doveva "funzionare" semplicemente come "tribunale" di seconda e di terza istanza), tuttavia i documenti della storia di Urbino ci riportano altre due date interessanti, il 1564 ed il 1671:
- Nel 1564 Pio IV emana la Bolla *Sedes Apostolica* con cui riconosce (come già esistente) al Collegio il potere di conferire la laurea poetica (dopo due anni di studi), di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia* (la licenza *ubique docendi*), dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita; nonché di creare Notai, Cancellieri (*tabelliones*) e giudici⁸.
- Nel 1671 il pontefice Clemente X emana la Bolla *Aeternae Sapientiae*, nella quale, ripercorse e confermate le concessioni via via date allo Studium di Urbino (dal card. Giulio II, dal card. Cybo, da Innocenzo X, da Alessandro VII, da Pio IV, da Urbano VIII: su cui *infra*), usa per la prima volta l'espressione altamente significativa di *una Universitas Studii Generalis*⁹.



Gli Statuti di Urbino, 1559

Lib. III, rubr. XXII, cap. III

- Cap. III: "... che nel detto Collegio siano e s'intendano essere tutti i Dottori della detta città e che nessuno in futuro sia accolto nel detto Collegio e nel numero dei Dottori, se prima non abbia avuto le insegne del dottorato e non abbia studiato per almeno cinque anni nello Studio pubblico e sia stato approvato e abbia ottenuto licenza dall'Ilmo ed Eccmo Signore nostro Duca e abbia proposto prima dell'ingresso conclusioni da disputare pubblicamente e abbia risposto sopra le stesse a chiunque voglia argomentare. E così fatto un diligente esame, allora possa essere ammesso, se dalla maggior parte dei Dottori presenti in Collegio sia stato approvato come idoneo"¹⁰.
- (versione in volgare, Pesaro 1559, dall'originale latino)


⁶ Potrebbe quindi rivelarsi una forzatura interpretarlo anche dal punto di vista delle origini dell'Università. Lo stesso Marra, nel titolare la sua storia della Università di Urbino ponendo come confini le date 1563-1799 (*supra*, nt. 3 di questo capitolo), sembrerebbe poco propenso a riportare la data delle origini dell'università al decreto del 1506, ancorché di esso parli assai diffusamente, come indispensabile premessa. La sua opinione sembrerebbe invece indirizzarsi con favore verso la bolla pontificia *Sedes Apostolica* di Pio IV.

⁷ A questo (e ad altro) si richiama M. BONVINI MAZZANTI (cfr. *Il Collegio dei Dottori di Urbino dalle origini alla devoluzione del Ducato*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, Milano 1993, p. 547 ss.) per collocare la presenza di un Collegio dei Dottori in data precedente il 1506. Vedi anche *infra*, p. 23 s.

⁸ Il testo, del 21 febbraio 1564, è riportato *infra*, p. 30 ss.

⁹ Si potrebbe forse ritenere che l'attribuzione del titolo di *Universitas Studii Generalis* equivalga a riconoscimento ufficiale da parte del Papato del ruolo docente del Collegio urbinata, e che, quindi, solo a quella data l'Università di Urbino possa dirsi esistente. Come si dirà anche di seguito, in realtà le fonti documentano come una attività docente, e un'attività docente riconosciuta, debba considerarsi in data anteriore, anteriore alla bolla *Aeternae Sapientiae* del 1671, ma anteriore anche alla *Sedes Apostolica* del 1564, in quanto riportata e disciplinata negli Statuti pubblicati a Pesaro nel 1559.

¹⁰ Si deve considerare con qualche ponderazione come negli Statuti del 1559 siano rilevabili tutti gli elementi che caratterizzeranno la struttura dello Studium anche in seguito, seppure con connotati e funzioni diverse. È previsto un percorso formativo di almeno cinque anni all'interno dello Studium ("se prima ... non abbia studiato per almeno cinque anni nello Studio pubblico"); è prevista una pubblica



La storia. Prime affermazioni

- Un passo indietro.
- Si è detto che nel 1564 Pio IV emana la Bolla *Sedes Apostolica* con cui concede al Collegio di conferire la laurea poetica, di promuovere ai gradi di baccalaureato, *licentia*, dottorato e magistero in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, in medicina e in ogni altra facoltà consentita; nonché di creare Notai, Cancellieri e giudici.
- Affinché la concessione non restasse sulla carta, il duca Guidubaldo II, la fece diffondere con bandi in tutto lo Stato, decretando, il 17 agosto 1565, che nessuno potesse più ricevere lauree o gradi accademici se non dal Collegio urbinato e – fatto ancora più importante – che nessuno potesse esercitare alcun ufficio se non avesse riportato prima il titolo accademico necessario a ricoprirlo¹¹.

I Capitoli

- Nel 1600 il Collegio chiese al Duca l'approvazione di propri **Capitoli** per meglio regolare l'attività docente (già prevista nei Capitoli pubblicati con gli Statuti cittadini del 1559) in particolare in relazione alla pubblica lettura di *Instituta* documentata certamente nel 1576
- E i Capitoli del 1601, ricordando a loro volta che già in precedenza esisteva una lettura serale di "Instituta" (che deve continuare regolarmente) affidata al più giovane dei Dottori, ufficializzano anche un'altra lettura pubblica, delle Istituzioni civili, da farsi il mattino, e affidata a colui che il Collegio avrebbe designato ogni anno "come suole avvenire negli altri studi pubblici".

prova di discussione di tesi ("non ... abbia proposto prima dell'ingresso conclusioni da disputare pubblicamente e abbia risposto sopra le stesse a chiunque voglia argomentare"), da far coincidere o meno con il "diligente esame" (che, peraltro, assumerei più ampio e comprensivo rispetto alla sola discussione delle conclusioni); è previsto (ed anzi in posizione temporalmente precedente rispetto alla discussione) il conseguimento di una *licentia* ("non ... sia stato approvato e abbia ottenuto licenza dall'Illmo ed Eccmo Signore nostro Duca"), che, prima di divenire grado accademico, come poi sarà nei secoli, era, come si vede, una concessione "politica" da parte del Signore della città, il duca d'Urbino dapprima, il papa in seguito; è prevista, per l'ingresso fra i dottori, la cooptazione da parte dello stesso Collegio ("se dalla maggior parte dei Dottori presenti in Collegio sia stato approvato come idoneo"); è prevista, infine, la cerimonia pubblica di investitura ("se prima non abbia avuto le insegne del dottorato").

¹¹ Il decreto del 17 agosto 1565 (il testo è riportato in *Decreta, Constitutiones, edita et bannimenta Legationis Urbini* del card. Astalli, Pesaro 1696, p. 47 s.) è, a mio sommo avviso, di fondamentale importanza: esso ribadisce la funzione esclusiva del Collegio dei Dottori non tanto a tenere attività docente, ma soprattutto a darle l'ufficialità che era richiesta per poi poter svolgere la professione "conseguente". In primo luogo solo il Collegio dei Dottori "può attribuire lauree e gradi accademici". In secondo luogo (ma è considerazione la cui importanza è ancora superiore rispetto alla precedente), il titolo accademico acconco diventa (o viene ribadito?) presupposto indispensabile per ricoprire certe cariche e svolgere determinate funzioni: "... tutti gli Scolari dello Stato nostro, che sono, o saranno per tempo da qui in poi, in ciascheduna facoltà, & ogni altra Persona, che si vuole Dottorare, habbia a pigliare il grado di esso Dottorato in questo Collegio d'Urbino, e non altrove; E perciò a perpetua memoria, & acciò nessuno possa pretendere ignoranza, per il presente pubblico Bando ordiniamo, vogliamo e comandiamo a tutti, e singoli di ogni Città, Terra, Castello, o altro Luogo del nostro Stato di qual grado, stato, e conditione si siano, non ardischino, ne presumino per l'avvenire pigliare grado alcuno di dottorato fuori dello Stato nostro, ma debbano onninamente pigliarlo in questo nostro Collegio d'Urbino, sotto pena della nostra indignatione, della privatione d'esercitare la professione, nella quale fossero Dottorati, e d'inhabilitatione d'esercitar uffitij nello Stato nostro, e di duecento scudi ...".

Per rimanere alle concessioni, o meglio, ai riconoscimenti della *Sedes Apostolica*: non si potrà essere Dottori senza la laurea specifica e lo specifico rituale previsto per la cooptazione nel Collegio, e senza la laurea specifica non si potrà svolgere attività di notaio, di *tabellio*, e ugualmente non si potrà esercitare l'arte medica senza la laurea in medicina, e non si potrà "leggere" le relative letture senza la laurea poetica (qualche perplessità permane comunque per quanto riguarda quest'ultima preclusione di cui nel testo non si dice esplicitamente).

La sottoposizione ecclesiale

- Dal 1625 i pontefici, sfruttando anche la debolezza dei poteri locali, imposero una centralizzazione della direzione di tutta la vita universitaria nelle mani dei Vescovi ¹².
- Nel 1636 il papa Urbano VIII con suo breve, *Cum sicut*, conferma i privilegi e le prerogative del Collegio dei Dottori in merito alla decisione delle cause laiche ed ecclesiastiche.

Il card. Alderano Cybo

- Nel 1646 il Card. Alderano Cybo viene nominato Legato di Urbino (e tale rimase fino al 1648). Egli stabilì:
 - che un gruppo di collaboratori affiancasse il Gonfaloniere e i Priori per il governo dello Studium (è la Congregazione dello Studio);
 - che lo Studium potesse godere di rendite proprie e avesse locali nei quali svolgere le sue attività;
 - che gli insegnamenti aumentassero (fino a 11)

La Congregazione dello Studio

- A seguito di una deliberazione del Consiglio dei Quaranta si provvide quindi all'elezione della Congregazione, cioè alla nomina di tre membri, Dottori, che, insieme al Gonfaloniere e ai due Priori presiedessero alla direzione dello Studio: a capo di questa Congregazione dello Studio viene eletto un Rettore (che non doveva essere il Gonfaloniere) ¹³.
- Nel 1647 si realizza in pratica la c.d. fusione fra i due corpi del Collegio dei dottori, l'uno, il Collegio appunto, con funzione giudicante, e l'altro, lo Studium, con funzione consulente e docente ¹⁴

¹² È del 30 aprile 1624 il concordato di devoluzione del ducato sottoscritto dal pontefice e da Francesco Maria della Rovere, conservato in autentico presso l'Archivio di Stato di Firenze (*Archivio di Urbino*, cl. III, XI, cc. 23r-62v: è stato trascritto da G. COLUCCI, *Antichità picene*, 22, Fermo 1794, p. 155 ss.): subito dopo il papa affidò ad un suo delegato l'incarico di amministrare i territori ducali, esautorando di fatto il duca dalle funzioni di governo fin dal dicembre successivo (cfr. F. UGOLINI, *Storia dei Conti e Duchi d'Urbino*, Urbino 1859, p. 460; su tutto si veda T. BIGANTI, *L'eredità del duca: l'inventario della Corte durantina del 1631*, in *I Della Rovere nell'Italia delle Corti*. I. *Storia del Ducato*, a cura di B. Cleri, S. Eiche, J. E. Low, F. Paoli, Urbino 2002, p. 111 ss.). Certamente una maggior attenzione meriterebbero le vicende dello Studium e la sua sudditanza al vescovo. Fa riferimento al breve *Cum sicut* di Urbano VIII

(emanato l'8 luglio 1636) la BONVINI MAZZANTI (*op. cit.*, p. 569). In esso, pur confermando da un lato le concessioni fatte dai papi predecessori, il pontefice pone in opera talune importanti limitazioni: mentre prima si parlava di una competenza del Collegio su tutte le cause "ecclesiastiche, civili, miste e beneficiari", ora sono escluse dalla cognizione del Collegio le cause beneficiari e quelle inappellabili per disposizione del Concilio di Trento o per altre norme; le cause ecclesiastiche devono essere decise da un collegio di almeno tre giudici tutti ecclesiastici, mentre i giudici laici non vi hanno voce; sulle decisioni del Collegio, siano ecclesiastiche siano laiche, vi è una possibilità di *appellatio* presso il Legato Pontificio, cui, dunque, è rimessa l'ultima decisione. Il testo è riportato *infra*, p. 36 ss.

¹³ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 21 ss. e in part. p. 24 ss.

¹⁴ Di "fusione" (o meglio di "unione") si parla in relazione al documento riportato in BuU., Bs. 191, fasc. 5, c. 77r-77v, ora in MARRA, *op. cit.*, II, p. 27 ss.: logicamente è la prospettiva da cui muovono i Rettori dello Studium che ambiscono a mantenere per sé e per i loro i privilegi concessi agli operatori della giustizia. La serie delle regole della fusione a me sembrerebbe piuttosto una riaffermazione di diversità di competenze fra due organismi pressoché coincidenti, che vengono a diversificarsi solo con aggiunta di "membri esterni", quasi che, ferme restando le qualifiche che dovevano necessariamente avere i Dottori giudicanti, e ferme restando le ritualità cui si dovevano sottoporre per la cooptazione, fossero poi entrati nello Studium altri dottori con funzioni soltanto docenti, e, viceversa, non si occupassero dell'insegnamento almeno alcuni dei Dottori giudici. Scrive Marra, *op. cit.*, I, p. 21. "Lo Studio, anche se man mano si veniva staccando dal Collegio dei Dottori in quanto tale, diventando sempre più autonomo, restava comunque legato al Collegio almeno per mezzo di quei dottori che partecipavano in modo determinante alla sua vita".

La "fusione" fra Studium e Collegio

- La fusione fra i due corpi avviene col rispetto di certe regole. Si stabilisce che:
- 1. che lo Studium si intenda fuso al Collegium in modo che tutti i privilegi del Collegio siano propri anche dello Studium;
- 2. che tuttavia i Rettori non possano ingerirsi nelle attività del Collegio;
- 3. che lo studio non possa intervenire alle riunioni del Collegio;
- 4. che il Collegio non possa intervenire alle riunioni dello Studium;
- 5. che alle riunioni dello Studium partecipino solo i docenti e i Rettori presenti e passati;
- 6. che il Collegio mantenga il *ius doctorandi* e il *ius iudicandi*.¹⁵

La commissione Fani, Fagnani, de Rossi, Rondinini

- Nel 1669, su impulso del Card. Cybo¹⁶, viene inviata a Roma una legazione per ottenere l'attribuzione allo Studium delle *stesse prerogative* riconosciute all'Università di Ferrara dal papa Clemente VIII nel 1602¹⁷.
- Di conseguenza Clemente IX invia una Commissione composta da Mario Fani, Prospero Fagnani, Francesco de Rossi e Domenico Rondinini per studiare:
 - 1. la stabilità della tradizione docente nella città,
 - 2. i rapporti con la vicina Università di Perugia,
 - 3. la capacità economica dello Studium,
 - 4. la effettività della fusione fra Studium e Collegio dei Dottori.
- La morte del papa interrompe le trattative

Le prerogative di Ferrara

- L'Università pontificia di Ferrara fu istituita con Breve del 12 giugno 1600 e accresciuta nelle sue prerogative con Lettere Apostoliche dello stesso anno. In tal modo acquistava tutti i privilegi di cui godeva Bologna. In particolare:
- 1. nomina dei rettori da parte dell'organo responsabile della vita amministrativa dello studio
- 2. giurisdizione esclusiva dei Rettori sulle cause in cui fosse parte uno studente
- 3. possibilità di darsi (e modificare) Statuti per il governo dell'Università
- 4. licenza di portare armi per docenti e studenti
- 5. esenzione dal dazio per chi giunga nella città (a Ferrara, come poi a Urbino) per studiare.

La storia: le origini - 5

- Nel 1671 il nuovo pontefice Clemente X emana la Bolla *Aeternae Sapientiae* (quella in cui si parla espressamente per la prima volta di *una Universitas Studii Generalis*): il pontefice ripercorre e conferma, tutte le concessioni dei predecessori, che si possono così riassumere:
 - Giulio II aveva stabilito gli inizi della vita dello Studium;
 - il Card. Cybo aveva destinato alle lezioni di teologia e filosofia alcune stanze del Palazzo pontificio;
 - Innocenzo X aveva donato allo Studium le rendite di alcuni conventi soppressi;
 - Alessandro VII aveva donato allo Studium le rendite della pallacorda;
 - varie concessioni allo Studium erano state fatte da Pio IV;
 - e da Urbano VIII.

¹⁵ Dietro la preoccupazione di tenere distinte e senza ingerenze di alcun genere le funzioni consulente-docente dello *Studium* da quelle giudicanti del *Collegium*, la fusione, fermamente voluta dal card. Cybo e realizzata nel 1647, riafferma, se ce ne fosse bisogno, il mantenimento da parte del Collegio stesso del *ius doctorandi* oltre che del *ius iudicandi*. Potrebbe essere interessante segnalare come la bolla *Sedes Apostolica* (Pio IV, 1564) avesse concesso (= riconosciuto) al Collegio, come corollario del diritto di "dottorare" in diritto civile, in diritto canonico, *in utroque jure*, anche il potere di creare notai, cancellieri, giudici. Ora le due prerogative non vengono scisse, nel senso che lo Studium mantiene in linea esclusiva il potere di conferire laurea e magistero, e, dunque, quello di attribuire quei poteri "pubblici" che sono legati alle professioni di notariato, di cancelleria e di magistratura: almeno nell'ultimo caso, infatti, sarebbe comunque necessario l'intervento ("cooptativo") del Collegio giudicante, ed è pensabile che per attrazione anche notai e cancellieri per quanto riguarda gli inizi della loro carriera venissero attratti nella "disponibilità" del Collegio stesso.

¹⁶ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 30 ss.

¹⁷ Per l'Università di Ferrara si veda A. VISCONTI, *La storia della università di Ferrara (1391-1950)*, Bologna 1950, *passim*; ma anche A. FABBRI, *Università di Ferrara. Sei secoli di storia*, Ferrara 1991; e ancora *Università degli Studi di Ferrara*, in 1° Rapporto sugli archivi delle università italiane, a cura del Gruppo di Coordinamento del progetto nazionale Studium 2000, Padova 2002. In particolare all'università di Ferrara dedica la sezione "Studi" del volume ottavo la rivista *Annali di storia delle università italiane* del CISUI.

La storia: le origini - 6

- Nel 1672 il numero dei componenti della Congregazione dello Studio viene portato a dieci, cinque Dottori e cinque rappresentanti della città¹⁸.
- Nel 1684 vengono emanati i nuovi Capitoli dello Studio Pubblico di Urbino, elaborati dal conte Onorato Paciotti, membro della Congregazione, su incarico della stessa¹⁹.
- Le facoltà (o insieme di insegnamenti costituenti un unico complesso scientifico)²⁰ erano tre, come la storia insegna relativamente ad ogni Studio:
 - 1. di Diritto
 - 2. di Filosofia
 - 3. di Teologia

La storia: gli sviluppi - 1

- Nel 1705 il papa Clemente XI riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinata iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (brev. *Ubi primum*)²¹.
- Nel 1706 il papa Clemente XI riserva un posto nella Rota di Perugia ad un cittadino urbinata iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (brev. *Cum sicut*).
- Nel 1709 la Congregazione chiede al papa che voglia concedere ai Domenicani lettori a Urbino gli stessi privilegi concessi ai Domenicani lettori a Bologna e Ferrara²².
- Nel 1718 la Congregazione chiede al papa che voglia concedere ai laureati in medicina di non essere immatricolati in Roma²³.

¹⁸ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 81 ss.

¹⁹ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 114 ss.

²⁰ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 48.

²¹ Sulle Rote e sui loro reciproci rapporti si vedano gli atti del Convegno *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., *passim* (ma in specie A. K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, ivi, p. 341 ss.). In particolare per Macerata si vedano i contributi di P. CARTECHINI, *Il tribunale della Rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, ivi, p. 259 ss., e di G. GORLA, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità 'rotale': la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*, ivi, p. 3 ss. (per quanto riguarda lo *style* e le competenze non posso non citare S. SERANGELI, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, due voll., Torino 1990 e 1994). Riguardo a Perugia, oltre a C. CUTINI ZAZZERINI, *Il Tribunale della Rota di Perugia*, in *Grandi Tribunali* cit., p. 297 ss., si veda anche B. FRATTEGANI, *Il tribunale della rota perugina: profilo storico-giuridico*, in *Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria*, XLVI, Perugia 1949, p. 5 ss.

Si pensa facilmente alle considerazioni di R. SAVELLI (*Tribunali, "decisiones" e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti, in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, p. 397-421, in part. il par. 3), che nel reclutamento del personale delle corti giudicanti individua e sottolinea uno dei punti problematici emersi dagli studi recenti, dove "si evidenziano le diversità maggiori tra istituzioni come i senati milanese o torinese" che "reclutano su base locale (regionale, ma all'interno dello stato), in stretto raccordo con i professionisti dei collegi dei dottori", e le rote cittadine che "invece si basano prevalentemente su personale esterno allo stato e itinerante, estraneo comunque ai gruppi dei professionisti locali". Per quel che riguarda lo Stato Pontificio si consideri che parallelamente con proprio breve del 1706 il papa Clemente XI ha approvato la convenzione stipulata nel 1688 fra Perugia e Macerata che stabiliva la designazione fissa di un giudice maceratese nella Rota di Perugia e viceversa di un perugino nell'omonima istituzione di Macerata (cfr. C. CUTINI ZAZZERINI, *op. cit.*, p. 314 e nt. 37). Questo interessante scambio vicendevole di giuristi e giudici e la pratica dei *forenses*, pur suscitando – è inevitabile – il risentimento della categoria professionale locale, viene a favorire un clima di uniformazione fra le regole giuridiche frutto dell'insegnamento dei rispettivi Studi nel momento della loro pratica attuazione dentro l'aula del tribunale, e, in definitiva, dunque, un mutuo scambio di sapere giuridico, tanto più importante in quanto all'interno di uno stesso stato. Questi interventi papali attestano una riconosciuta facoltà di giudicare che spazia "geograficamente" nei territori dello Stato Pontificio. Si tratta di un fenomeno di estrema rilevanza, che non soltanto denota l'acquisizione di rilievo dello Studium di Urbino, ma, in campo più strettamente giudiziario, parla di una interdipendenza dei Tribunali di Rota istituiti presso i più grandi centri cittadini dello Stato della Chiesa, e, in ultima analisi, di una omogeneità di comportamenti giudiziari, sia nella sostanza delle decisioni, sia nelle particolarità dei riti.

La storia: gli sviluppi - 2

- Nella bolla *Cum nos civitatem* del 1720 Clemente XI dispone circa i libri già del Convento di S. Francesco, divenuti per suo volere biblioteca dell'Università: che nessuno ne prelevi e che dottori e studenti possano, con i dovuti permessi, accedere anche a quelli proibiti ²⁴.
- Nel 1721 Clemente XI prepara la bolla *Inter molteplices*: la sua morte ne impedisce l'emanazione.
- Il nuovo papa Innocenzo XIII conferma i privilegi attribuiti dai suoi predecessori all'Università di Urbino (bul. *Rationi congruit*, in cui fa propria la *Inter molteplices*: 1721).
- Nel 1721 il papa Innocenzo XIII riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente di Urbino (bul. *Aequum arbitramur*) ²⁵.

La storia: gli sviluppi - 3

- Nel 1722 la Congregazione condiziona l'attribuzione delle letture ai Padri Conventuali al fatto che gli stessi rimuovano gli ostacoli frapposti al funzionamento della biblioteca.
- Nel 1766/68 si apre un carteggio circa la possibilità o meno della Congregazione dello Studio di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico ²⁶.
- Nel 1768 si apre una vertenza fra l'Università e i Padri Conventuali per l'attribuzione delle letture di Teologia, in occasione della quale la Congregazione rivendica una propria assoluta libertà che le deriverebbe 1. dalle bolle papali e 2. dall'indipendenza dell'Università rispetto alla giurisdizione ecclesiastica ²⁷.
- Nel 1769 il papa Clemente XIV compone la vertenza coi Padri Conventuali assegnando loro in perpetuo la lettura di Teologia (brev. *Dilecti Filii*).

... riassumendo: le prove dello sviluppo sono

- La composizione dei collegi giudicanti di Macerata e di Perugia (Clemente XI nel 1705 e 1706; Innocenzo XIII nel 1721, ecc.)
- Le richieste di privilegi e prerogative (la concessione del 1669; la richiesta per i domenicani nel 1705; la richiesta per i medici nel 1718, ecc.)
- I Capitoli (1506-1559; 1600; 1680/84)
- La biblioteca (1721: concessione di Clemente XI; 1722: ostacoli frapposti dai francescani e il problema delle letture di teologia; ecc.)
- Tentativi di affrancarsi dalla direzione ecclesiale (la vertenza 1766/68 per l'alienazione di beni; la vertenza del 1769 per le letture di teologia con intervento di Clemente XIV; la richiesta per i medici nel 1718; ecc.)
- Le "letture"

La storia: gli sviluppi - 4

- Alla fine del Settecento con l'occupazione francese (la prima a Urbino data del 1797) la vita dell'Università, come già a Bologna e a Perugia, si arresta pressoché totalmente ²⁸.
- Nel 1808 Napoleone decreta la soppressione dell'Università, istituendo in suo luogo un Liceo-Convitto situato nel Collegio dei Nobili (ora Collegio Raffaello).
- Tuttavia le attività accademiche in realtà non cessarono mai come è documentato dai libri mastri degli anni fra il 1808 e il 1824 (in part. una minuta delle spese per le lezioni del 1810, del 1816, etc.).

Del resto questa uniformità di sapere e di operare giuridico è sottolineata anche da C. A. CANNATA (*L'unificazione del diritto europeo, la scienza giuridica e il metodo storico-comparatistico*, in *Vendita e trasferimento di proprietà nella prospettiva storico-comparatistica*, a cura di L. Vacca, Torino 1997, p. 8 s.) il quale parla di una uniformità (per non dire "unitarietà") della scienza giuridica nel "tempo e nell'area del vigore del *ius commune*", allorché il diritto romano era applicato sì *in subsidium*, ma con la ferma consapevolezza di essere fondato su entità concrete che sono i *libri legales*, e di costituire una *ratio* che lo rende utilizzabile "in funzione di integrazione normativa": "L'unità della scienza del periodo intermedio era caratterizzata da due elementi, esteriori bensì, ma praticamente di enorme importanza. Anzitutto essa faceva capo agli stessi testi, in secondo luogo essa parlava la stessa lingua".

²² Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 235 s.

²³ Cfr. MARRA, *op. cit.*, II, p. 239 ss.

²⁴ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 97 ss.

²⁵ Cfr. *supra*, nt. 21, nonché *infra*, p. 41 ss.


²⁶ Questa vicenda, circa la richiesta possibilità di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico, sta a rappresentare uno dei tentativi dell'Università stessa di riscuotersi dalla vigilanza vescovile impostata fin dal 1625 (vedi *supra*, nt. 12).

²⁷ Anche la vertenza che oppone l'Università e i Padri Conventuali per la lettura di Teologia deve essere letta nel senso di una "riscossa laicista".

²⁸ Cfr. MARRA, *op. cit.*, I, p. 108 ss.

Dal 1824 al 1860

- Nel 1824 la bolla *Quod divina sapientia* elenca 5 università pontificie (Roma, Perugia, Ferrara, Camerino, Fermo): Urbino non vi compare ²⁹.
- Nel 1826, risolti i problemi finanziari che avevano determinato quell'omissione, Urbino viene riconosciuta come Università Pontificia di secondo ordine
- La bolla *Quod divina sapientia* stabiliva che ogni università pontificia (e così Urbino) prevedesse 4 facoltà (o classi):
 1. la classe legale
 2. la classe teologica
 3. la classe medico-chirurgica
 4. la classe filosofica



Il manifesto degli studi del 1826

²⁹ Per la disamina di questo importante documento e la sua rilevanza nella storia delle università si rimanda alle sedi più consone.